CAMERA DEI DEPUTATI N. **4990**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 giugno 1998 (v. stampato Senato n. 3108)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 giugno 1998

(Relatore: **MORSELLI)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 febbraio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato, la seguente decisione:

Il Comitato,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4990;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 e al titolo del provvedimento, valuti la Commissione di merito, per ragioni di completezza dell'indicazione dei paesi beneficiari dei programmi di assistenza, l'opportunità di sostituire l'espressione « paesi dell'Europa orientale » con l'espressione « paesi dell'Europa centrale e orientale »;

all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra i soggetti beneficiari delle iniziative di assistenza, anche gli enti pubblici esercenti impianti nucleari, e non solo le società private, considerato che, in caso contrario, si creerebbe una sperequazione tra i soggetti beneficiari che potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi del programma di assistenza;

all'articolo 4, comma 1, si segnala, per esigenze di migliore formulazione del testo, che la previsione secondo cui l'assistenza è finalizzata al potenziamento delle autorità di controllo in materia di sicurezza nucleare è già contenuta nel comma 2 dell'articolo 3; valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere eventualmente il riferimento alla finalità del potenziamento delle autorità di controllo contenuto nel richiamato comma 2 dell'articolo 3;

all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità, per esigenze di chiarezza del testo, di inserire, dopo le parole « e riferisce al Comitato », le parole « di cui all'articolo 5 ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 8 sia sostituto dal seguente:

« ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in alternativa al finanziamento disposto dal provvedimento, la possibilità di utilizzare, mediante apposite convenzioni, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) allo scopo di sostenere le iniziative di assistenza tecnica bilaterale oggetto del provvedimento;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il Fondo di assistenza per la sicurezza nucleare, previsto dall'articolo 1, è istituito nell'ambito del bilancio dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

e intendendosi che l'indicazione di spesa di cui all'articolo 8 costituisce il limite massimo di spesa non superabile per l'attuazione del provvedimento, che gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 7 saranno interamente a carico del bilancio dell'ANPA e che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 5 saranno coperti a carico dello stanziamento previsto all'articolo 8.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

TESTO
APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
—

ART. 1.

(Obiettivi).

1. Al fine di finanziare iniziative di assistenza tecnica bilaterale ai Paesi dell'Europa orientale in materia di sicurezza nucleare nell'ambito della politica perseguita dall'Italia in seno al G7 e all'Unione europea, è istituito un Fondo di assistenza per la sicurezza nucleare, di seguito denominato « Fondo ». Le iniziative finanziate dal Fondo si esplicano nello stesso ambito geografico cui il G7 e l'Unione europea indirizzano la propria analoga azione di assistenza.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. Le iniziative di assistenza sono rivolte a beneficio delle società esercenti impianti nucleari, nonchè delle organizzazioni pubbliche o private aventi un ruolo significativo nella protezione della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli usi pacifici dell'energia nucleare.

2. Le società private di cui al comma 1 devono essere operative almeno da due anni al momento in cui ricevono il finanziamento.

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

ART. 1.

(Obiettivi).

1. Al fine di finanziare iniziative di assistenza tecnica bilaterale ai Paesi dell'Europa **centrale e** orientale in materia di sicurezza nucleare nell'ambito della politica perseguita dall'Italia in seno al G7 e all'Unione europea, è istituito un Fondo di assistenza per la sicurezza nucleare, di seguito denominato « Fondo ». Le iniziative finanziate dal Fondo si esplicano nello stesso ambito geografico cui il G7 e l'Unione europea indirizzano la propria analoga azione di assistenza.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. Le iniziative di assistenza sono rivolte a beneficio **degli enti pubblici e** delle società esercenti impianti nucleari, nonchè delle organizzazioni pubbliche o private aventi un ruolo significativo nella protezione della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli usi pacifici dell'energia nucleare.

2. Le società private di cui al comma 1 devono essere operative almeno da due anni al momento in cui **inoltrano domanda per il finanziamento pubblico.**

3. La lista delle organizzazioni pubbliche e delle società private beneficiarie è pubblica. La gestione del Fondo è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Entro il 30 novembre di ciascun anno finanziario il Governo invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui finanziamenti erogati e sugli obiettivi raggiunti dalle organizzazioni pubbliche e dalle società private.

ART. 3.	ART. 3.
(Tipologie d'intervento).	*(Tipologie d'intervento).*
1. Le iniziative di assistenza, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, comprendono servizi e forniture di parti di impianto e, in particolare, servizi di addestramento, studio, progettazione, trasferimento di metodi e tecnologie, qualificazione di componenti, sistemi di automazione di impianto, dispositivo e metodi per la radioprotezione degli operatori e per il controllo dell'impatto ambientale.	*Identico.*
2. L'assistenza mira anche al rafforzamento delle autorità di controllo, in materia di sicurezza nucleare, esistenti nei Paesi dei beneficiari.	
ART. 4.	ART. 4.
(Regime dell'assistenza).	*(Regime dell'assistenza).*
1. L'assistenza si esplica nel rispetto del regime autorizzativo in vigore nei Paesi dei beneficiari ed è finalizzata al potenziamento delle autorità di controllo e al miglioramento del regime autorizzativo medesimo.	*Identico.*
2. La responsabilità della scelta e della esecuzione delle iniziative di intervento è delle società e delle organizzazioni esercenti i rispettivi impianti. Le società e le organizzazioni esercenti devono offrire tutte le necessarie garanzie in materia di responsabilità civile per danno nucleare.	
ART. 5.	ART. 5.
(Indirizzo).	*(Indirizzo).*
1. L'approvazione delle iniziative di cui all'articolo 3 è decisa da un Comitato di indirizzo, costituito da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, che lo presiede, nonchè da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.	*Identico.*

ART. 6.	ART. 6.
(Gestione).	*(Gestione).*
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentiti i soggetti beneficiari, individua le iniziative di assistenza da finanziare; predispone il piano di intervento di massima nell'ambito del quale saranno individuati gli specifici progetti; stipula, sulla base del progetto approvato, apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei Paesi destinatari dell'assistenza, definendo e concordando con i medesimi gli interventi da realizzare; controlla il corretto svolgimento dei relativi progetti e riferisce al Comitato con frequenza almeno annuale sullo stato di avanzamento.	1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentiti i soggetti beneficiari, individua le iniziative di assistenza da finanziare; predispone il piano di intervento di massima nell'ambito del quale saranno individuati gli specifici progetti; stipula, sulla base del progetto approvato, apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei Paesi destinatari dell'assistenza, definendo e concordando con i medesimi gli interventi da realizzare; controlla il corretto svolgimento dei relativi progetti e riferisce al Comitato **di cui all'articolo 5** con frequenza almeno annuale sullo stato di avanzamento.
ART. 7.	ART. 7.
(Controllo).	*(Controllo).*
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) mantiene i rapporti con le autorità di controllo nazionali competenti, allo scopo di potenziarne la capacità operativa, e collabora con esse affinchè gli interventi previsti dalle iniziative di cui all'articolo 3 rispettino le procedure autorizzative relative. 2. Per le finalità di cui al comma 1, all'ANPA viene destinata una aliquota delle risorse finanziarie disponibili, non superiore al 10 per cento, per assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi alle autorità di controllo dei Paesi dei beneficiari individuati dall'ANPA stessa. 3. L'ANPA è autorizzata, nell'ambito della propria dotazione di bilancio e dell'organico previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, a procedere all'assunzione di cinque unità di personale a sostegno delle finalità della presente legge.	*Identico.*

ART. 8.	ART. 8.
(Copertura finanziaria).	*(Copertura finanziaria).*
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.	1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni **annue a decorrere dal 1999,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **1999,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*2. Identico.*
ART. 9.	ART. 9.
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*